



1° luglio 2009

Alle Società della
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
Loro sedi

Circolare n° 1

POLIZZE ASSICURATIVE - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Premessa

La legge 91/81, all'articolo 8, a seguito della modifica intervenuta con l'articolo 4 comma 197 della Legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), stabilisce che:

“Le società sportive **devono** stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.”

“Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno «adempito all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38” (obbligo assicurativo presso l'Inail).

L'articolo 16 dell'Accordo Collettivo, tutt'ora vigente, stabilisce che:

“La Società è **tenuta** ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria.

La Lega competente, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.

Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.

In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

Il calciatore ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società"

Di conseguenza, la normativa di cui alla Legge 91/81 stabilisce, a seguito della modifica intervenuta con la Legge Finanziaria 2004, che la stipula di polizze assicurative contro i rischi di cui all'art. 8 non si applica alle società che hanno adempiuto **all'obbligo assicurativo** degli sportivi professionisti dipendenti delle società sportive professionistiche (art. 6 D.Lgs. 23/2/2000 n. 38), mentre l'articolo 16 dell'Accordo Collettivo stabilisce che la società è **tenuta** ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni, con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria. La Lega competente, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

Al fine di consentire alle Società l'adempimento dei suddetti obblighi, la LNP ha concordato con il broker Rasini Vigano S.p.A. (RVA) polizze assicurative alle attuali migliori condizioni di mercato, con limitati oneri amministrativi, e con un testo contrattuale conforme a quello concordato con l'Associazione Italiana Calciatori.

La proposta assicurativa di RVA costituisce un'opportunità per le Società associate alla LNP, le quali possono ben reperire sul mercato assicurativo la soluzione che preferiscono nell'ambito dei contenuti normativi, giuridici ed economici, descritti nei paragrafi che seguono.

1. ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ART. 16 DELL'ACCORDO COLLETTIVO) IN FAVORE DEI CALCIATORI

Le assicurazioni complementari obbligatorie (ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo) consistono:

- a) Nella stipula di una polizza di assicurazione sulla **Vita nella forma Temporanea in Caso di Morte** (cosiddetta **assicurazione di gruppo**).
- b) Nella stipula di una polizza di assicurazione contro il rischio di **Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia**.

Entrambe le polizze devono essere ad esclusivo beneficio dei calciatori.

La copertura assicurativa deve essere prestata per tutti i calciatori professionisti tesserati delle Società, nonché per i soli giovani di serie **che siano inseriti nell'elenco dell'arbitro in almeno una gara ufficiale della prima squadra**.

Le Società che stipuleranno le polizze in modo autonomo rispetto alla convenzione RVA dovranno prevedere nel contratto assicurativo i massimali obbligatori sotto elencati ed utilizzare senza modifiche un testo normativo analogo a quello delle polizze convenute con RVA¹, e quindi dovranno:

- a) **Immediatamente dopo la stipulazione** del contratto assicurativo (oppure, limitatamente alle sole polizze Vita, al momento della richiesta di copertura) far pervenire, via fax, alla L.N.P. i dati relativi alla copertura in atto, servendosi dell'allegato **MODELLO A**.

¹ Tra l'altro, le polizze stipulate direttamente dalle Società dovranno contenere, in originale od in fotocopia, il fascicolo "Condizioni di Assicurazione" conforme al testo della polizza in convenzione LNP.

- b) Far seguire, **entro il termine di dieci giorni dalla stipulazione** del contratto fissato dall'Art. 5 n. 3 del Regolamento L.N.P., il deposito in Lega di copia dei contratti.

E' fatto obbligo, inoltre, di inserire in tutte le polizze stipulate direttamente dalle Società una clausola che vincoli la Compagnia di Assicurazione ad informare la Lega Nazionale Professionisti in caso di mancato pagamento del premio di perfezionamento o di rate intermedie e dell'eventuale recesso per sinistrosità da parte della Compagnia Assicuratrice.

1.1 POLIZZA CONTRO IL RISCHIO MORTE

- Massimale obbligatorio: € 206.582,76 **pro capite**.
- Compagnia di Assicurazione: **AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A.**
- Tasso annuo: **1,30 pro mille**.
- Limite catastofale pari alla somma complessivamente assicurata per squadra.
- Modalità di adesione: Tramite **fax al n. 02/69.00.24.02** alla L.N.P. modello di adesione (**MODELLO B**) con l'elenco dei calciatori da assicurare.
- Successive comunicazioni (variazione agli elenchi e denuncia sinistri): Invio diretto alla Spettabile **RVA** tramite fax n. **02.72.508.258** (alla Lega solo per conoscenza).

1.2 POLIZZA CONTRO IL RISCHIO D'INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA

- Massimale obbligatorio: € 206.582,76 **pro capite**.
- Franchigia: 5%.
- Compagnia di Assicurazione: **AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A.**
- Tassi: Invalidità Permanente da Infortunio **4,60 pro mille**.
- Invalidità Permanente da Malattia **0,70 pro mille**.
- Limite catastofale : € 3.500.000,00 (che si intende ridotto al 50% qualora sullo stesso mezzo di trasporto viaggiassero contemporaneamente due squadre appartenenti alla L.N.P.). Tale limite potrà essere elevato in funzione delle esigenze delle singole squadre, previo pagamento di un sovrappremio; a tal proposito potete contattare direttamente la Spettabile RVA per ottenere una quotazione.
- Modalità di adesione: Tramite **fax al n. 02/69.00.24.02**, alla L.N.P. modello di adesione (**MODELLO C**) con l'elenco dei calciatori da assicurare.
- Successive comunicazioni (variazione agli elenchi e denuncia sinistri): Invio diretto alla Spettabile **RVA** tramite fax n. **02.72.508.258** (alla Lega solo per conoscenza).

2. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI (AI SENSI DELL'ART. 16 DELL'ACCORDO COLLETTIVO) NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI - INCIDENTI DI GIOCO

Le Società hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo, di assicurare i propri tesserati contro i rischi derivati da danni cagionati ad altri calciatori in occasioni di gioco e durante gare ufficiali e/o amichevoli, comprese quelle internazionali di rappresentative.

Assicurazione per la Responsabilità Civile dei calciatori derivante da incidenti di gioco.

Il massimale da garantire con tale copertura viene fissato in € **516.457,00 unico**.

Per questa copertura assicurativa la Lega Calcio ha in corso una polizza in convenzione con la Spettabile **Milano Assicurazioni - Divisione Nuova Maa** -, il cui premio lordo annuo per singola Società ammonta ad € 516,00.

Alla suddetta polizza le Società possono aderire mediante semplice richiesta (non corredata dall'elenco dei calciatori) da inviare direttamente a mezzo fax (02.72.508.258) alla Spettabile RVA ed in copia alla Lega Nazionale Professionisti servendosi dell'allegato **MODELLO D**.

3. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI (AI SENSI DELL'ART. 27 DELL'ACCORDO COLLETTIVO A.I.A.C.) NEI CONFRONTI DI ALTRI TESSERATI

Assicurazione Infortuni a favore di allenatori ed operatori sanitari (Invalidità Permanente Specifica e Morte)

Le Società sono tenute ad assicurare gli allenatori e gli operatori sanitari alle proprie dipendenze contro i rischi di Morte e di Invalidità Permanente Specifica dipendenti dall'attività sportiva.

Beneficiari della polizza saranno gli allenatori e gli operatori sanitari, i quali, per ciò stesso, rinunciano ad ogni effetto, per sé e per i loro aventi diritto, ad ogni azione di risarcimento danni nei confronti della Società.

L'ammontare dei massimali relativi alla copertura in oggetto per la stagione sportiva 2009/2010 è così stabilito:

- Allenatori: € 77.458,53.
- Operatori sanitari: € 25.822,84.

Non avendo la Lega Calcio alcuna polizza in convenzione per tale copertura, le Società dovranno stipulare polizze in proprio, trasmettendone copia alla LNP.

4. COPERTURA OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI STADI

Ai sensi dell'Art. 43 del Regolamento LNP, le Società sono tenute, ove non sia già provveduto dal locatore o conducente, ad assicurare la propria Responsabilità Civile derivante dall'uso dello stadio. La copertura, per la stagione sportiva in corso, deve essere prestata per i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € 2.582.284,50.
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera: € 516.456,90.

Non avendo la Lega Calcio alcuna polizza in convenzione per tale copertura, le Società dovranno stipulare polizze in proprio, trasmettendone copia alla LNP.

5. POLIZZA CHUBB - INFORTUNI "GIOVANI DI SERIE" E STAFF TECNICO NON PROFESSIONISTA

I calciatori "giovani di serie" e lo staff Tecnico non professionista sono coperti da una polizza infortunio stipulata con la spettabile **CHUBB**. L'inclusione nella convenzione è automatica, l'onere della polizza, che ha un costo di € 30,20 a persona verrà ripartito tra le società della L.N.P. a seconda del numero degli assicurati che sarà calcolato sui tesserati al 30 giugno di ogni anno.

Vi riepiloghiamo, pertanto, i termini principali della copertura e le modalità da seguire in caso di danno.

1. Polizza Infortuni

- **Assicurati:** "Giovani di serie e staff tecnico non professionista".
- **Capitali assicurati:** € 80.000,00 Morte - € 80.000,00 Invalidità permanente.

- **Rischio garantito:** infortuni occorsi durante lo svolgimento di gare ufficiali autorizzate dalla F.I.G.C. e allenamenti anche individuali, compreso il rischio in itinere.
- **Franchigia assoluta:** 5%.

In caso di sinistro, il danneggiato potrà contattare direttamente l'operatore, che darà tutte le indicazioni utili ai fini della liquidazione del danno, al seguente numero verde: **800/330722**.

Vi precisiamo inoltre che nell'area riservata extranet del nostro sito è scaricabile il modulo di denuncia del sinistro, unitamente ad un vademecum da seguire al fine di ottenere la liquidazione del danno.

2. Polizza assistenza

La polizza fornisce le prestazioni di assistenza qualora l'assicurato si venga a trovare in difficoltà a seguito di infortunio occorso durante la partecipazione ad attività sportive.

a) Principali condizioni:

- assistenza notturna in caso di ricovero (invio di personale infermieristico o socio-assistenziale);
- rientro dell'assicurato convalescente dopo le cure, qualora, una volta dimesso, non sia in grado di rientrare autonomamente alla propria residenza.

b) Per l'estero:

- consulenza medica telefonica;
- invio di un medico sul luogo o, in alternativa, organizzazione del trasferimento in ambulanza presso il pronto soccorso più vicino;
- trasferimento in un centro specializzato qualora quello in cui l'assicurato sia stato trasportato non sia ritenuto idoneo dai medici della centrale operativa;
- invio di un interprete;
- trasmissione ai familiari di messaggi urgenti;
- rientro dell'assicurato convalescente dopo le cure, qualora, una volta dimesso, non sia in grado di rientrare autonomamente alla propria residenza o altro centro ospedaliero.

In caso di sinistro l'assicurato dovrà contattare il numero verde **800/330722**.

6. ASSICURAZIONE PER LE RAPPRESENTATIVE DI LEGA

Le rappresentative di Lega sono coperte da polizza di Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia stipulata con la Spettabile **Augusta Assicurazioni**, Vi precisiamo che in caso di sinistro, al fine di far ricevere al calciatore lo spettante indennizzo, le Società dovranno trasmettere la documentazione necessaria all'apertura dello stesso (entro sessanta giorni dalla data di accadimento) e le successive comunicazioni (fino alla chiusura) alla Spettabile RVA e darne comunicazione, per conoscenza, alla Lega Calcio.

Vi significhiamo che, per le squadre aderenti alle convenzioni stipulate dalla LNP, in caso di eventuale variazione del rischio o denuncia sinistro, è necessario inviare comunicazione alla **Spettabile Rasini Vigano' S.p.A. - Via Fabio Filzi n° 5, 20122 Milano. Fax 02.72.508.258, Tel 02.72.508.1.**

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con la presente porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Marco Brunelli)